



13949-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 152/2020
ANDREA PELLEGRINO		UP - 21/01/2020
SERGIO BELTRANI	- Relatore -	R.G.N. 20744/2019
GIUSEPPE COSCIONI		
SANDRA RECCHIONE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

BARILARO ANTONINO nato a ANOIA il 20/09/1956
PELLEGRINO GIOVANNI nato a SEMINARA il 18/01/1970
PELLEGRINO MAURIZIO nato a SEMINARA il 28/11/1972
PELLEGRINO ROBERTO nato a SEMINARA il 02/04/1977
COSENTINO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 11/03/1945

nonché dalla parte civile COMUNE di BORDIGHERA, in persona del Sindaco p.t.

nel procedimento a carico di:

BARILARO ANTONINO nato a ANOIA il 20/09/1956
PELLEGRINO GIOVANNI nato a SEMINARA il 18/01/1970
PELLEGRINO MAURIZIO nato a SEMINARA il 28/11/1972
PELLEGRINO ROBERTO nato a SEMINARA il 02/04/1977
COSENTINO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 11/03/1945

avverso la sentenza emessa in data 13/12/2018 dalla CORTE di APPELLO di GENOVA.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha

concluso chiedendo:

- l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili nei confronti del COMUNE DI BORDIGHERA e del COMUNE DI VENTIMIGLIA;
- dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati da BARILARO ANTONINO, PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MAURIZIO e COSENTINO GIUSEPPE;
- l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di PELLEGRINO ROBERTO limitatamente alla rideterminazione della pena (Capo T), con declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso;

uditi:

- per il COMUNE di BORDIGHERA ed il COMUNE di VENTIMIGLIA, l'Avv. SILVIA MORINI, che si è riportata alle conclusioni scritte depositate in udienza contestualmente alle note spese;
- per gli imputati BARILARO ANTONINO, PELLEGRINO GIOVANNI e PELLEGRINO ROBERTO, l'Avv. MARCO BOSIO che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- per gli imputati PELLEGRINO GIOVANNI e PELLEGRINO MAURIZIO, l'Avv. LUCA RITZU, che si è riportato integralmente a quanto esposto dal codifensore Avv. Bosio in relazione a Pellegrino Giovanni, ed ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso presentati per Pellegrino Maurizio;
- per l'imputato COSENTINO GIUSEPPE, l'Avv. MARCO NOTO, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 10/12/2015, la Corte di appello di Genova aveva, per quanto in questa sede assume rilievo, assolto:

- **Cosentino Giuseppe** dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto;
- **Barilaro Antonino, Pellegrino Giovanni e Pellegrino Maurizio** dal reato di cui al capo A-bis) perché il fatto non sussiste;
- **Pellegrino Roberto** dal reato di cui al capo A-bis) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo Q) per non aver commesso il fatto.

2. La VI Sezione di questa Corte, con sentenza n. 55748 del 14/09/2017, ha annullato la predetta sentenza:

in accoglimento dell'appello del P.G. della Repubblica c/o Corte di appello di Genova,

- nei confronti di **Cosentino Giuseppe** limitatamente al reato di cui al capo A);
- nei confronti di **Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio e Barilaro Antonino** limitatamente al reato di cui capo A-bis);
- nei confronti di **Pellegrino Roberto** limitatamente al reato di cui capo A-bis) ed al reato di cui al capo Q);
- nei confronti di **Giovanni, Maurizio e Roberto Pellegrino**, nonché di **Barilaro Antonino**, limitatamente alla revoca delle misure di sicurezza patrimoniali connesse al reato di cui al capo A-bis);

in accoglimento dell'appello del Comune di Bordighera

- nei confronti di **Pellegrino Giovanni, Maurizio e Roberto**, nonché di **Barilaro Antonino**, limitatamente alle statuizioni civili nei confronti di detto Comune connesse al reato di cui al capo A-bis).

E' stato conseguentemente disposto il rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

3. La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 13/12/2018, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia in data 7/10/2014:

- integralmente nei confronti di **Cosentino Giuseppe** in ordine al reato di cui al capo A);

- integralmente nei confronti di **Barilaro Antonino e Pellegrino Giovanni** in ordine al reato di cui al capo A-bis);

- limitatamente alle affermazioni di responsabilità nei confronti di **Pellegrino Roberto** in ordine ai reati di cui ai capi A-bis) e Q), escludendo relativamente a quest'ultimo reato l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 c.p.), e riducendo conseguentemente la pena;

- limitatamente alle affermazioni di responsabilità nei confronti di **Pellegrino Maurizio** in ordine al reato di cui al capo A-bis), escludendo la recidiva e riducendo conseguentemente la pena.

Ha, inoltre, rimesso al giudice civile la liquidazione dei danni cagionati alle parti civili in relazione al reato di cui al capo A-bis).

Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

4. Il processo ha ad oggetto l'ipotizzata esistenza nell'estremo Ponente ligure di due gruppi associativi riconducibili alla 'ndrangheta calabrese ed in origine unificati: quello di cui al capo A), radicato nella zona di Ventimiglia ed asseritamente facente capo a Marciànò Giuseppe e Palamara Antonio, nel quale sarebbe inserito **Cosentino Giuseppe**, e quello di cui al capo A)-bis, asseritamente operativo nella zona di Bordighera, nel quale sarebbero inseriti i fratelli **Giovanni, Maurizio e Roberto Pellegrino** nonché **Barilaro Antonino**.

4.1. L'originaria accusa si riferiva anche a numerosi reati, asseritamente posti in essere talvolta in attuazione del programma criminoso dei rispettivi sodalizi, e nel loro interesse, tra i quali si procede attualmente per il solo reato di cui al capo Q) (art. 73 d.P.R. n. 39 del 1990: cessione illecita, in più occasioni, di almeno g. 67 di cocaina, in Bordighera tra il 30.6. ed il 10.8.2006).

5. Contro la predetta sentenza della Corte di appello, indicata in epigrafe, hanno proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso gli imputati **Barilaro Antonino, Cosentino Giuseppe, Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio e Pellegrino Roberto**, nonché la parte civile **Comune di Bordighera**, in persona del Sindaco p.t.

6. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

h

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata:

- senza rinvio nei confronti di **Pellegrino Roberto** limitatamente alla pena finale, che va rideterminata in anni otto e mesi dieci di reclusione ed euro trentatremilaottocento/00 di multa; il ricorso è, nel resto, inammissibile;

- con rinvio nei confronti di **Cosentino Giuseppe** limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 4, cod. pen.; il ricorso è, nel resto, inammissibile, e va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.

I ricorsi degli imputati **Barilaro Antonino, Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio** e della parte civile **Comune di Bordighera, in persona del Sindaco p.t.** sono inammissibili.

1. Ricorso **Cosentino Giuseppe**.

Nell'interesse di Cosentino Giuseppe sono stati articolati, con ricorso che non reca numerazione delle pagine, due motivi.

1.1. Con il primo motivo, l'imputato lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge penale - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, le condotte accertate ascrivibili all'imputato non integrerebbero gli elementi costitutivi dell'art. 416-*bis* c.p., essendo configurabile al più la sua mera contiguità all'enucleato sodalizio; egli è risultato sconosciuto ai collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state valorizzate nell'ambito del procedimento; risulterebbe avere avuto contatti con un solo sodale, limitandosi perlopiù a commentare vicende di cronaca, peraltro sporadicamente (essendo state valorizzate in suo danno dieci conversazioni intercettate nel corso di un arco temporale di indagini protrattesi per due anni); non è responsabile di reati-fine, e non ha partecipato agli eventi di rilievo nell'ambito della vita dell'enucleato sodalizio (incontri, matrimoni, funerali); nulla dimostrerebbe, quindi, che all'imputato sia ascrivibile una condotta partecipativa, non potendo essere all'uopo valorizzati gli elementi cui al contrario la Corte di appello fa inopinatamente riferimento a f. 27 della sentenza impugnata (comune di origine, contatti con il territorio di origine, compresenza stabile in Ventimiglia e rapporti ivi intrattenuti); infine, sarebbe stato anche violato il *dictum* posto dalla Corte di cassazione a fondamento dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza della Corte di appello. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non sarebbe stata intercettata alcuna conversazione nella quale l'imputato figurò come interlocutore, avente ad oggetto questioni di particolare interesse per il sodalizio; né può ritenersi che il Cosentino fosse al corrente della caratura criminale del suo interlocutore SALVATORE PALAMARA

5

(all'uopo il ricorso da f. 12 a f. 18 riesamina le conversazioni intercettate, valorizzate a fondamento dell'impugnata affermazione di responsabilità).

1.1.1. L'articolato motivo – nella sua globalità inerente all'affermazione di responsabilità – è *in toto* privo della necessaria specificità, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto dei corrispondenti motivi di gravame, già ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente; le censure del ricorrente appaiono, comunque manifestamente infondate.

1.1.2. La Corte di cassazione, nella innanzi menzionata sentenza rescindente, aveva così argomentato le ragioni del disposto annullamento:

<<1.6. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene la pronuncia con la quale la Corte territoriale ha, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, assolto Cosentino Giuseppe dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. a lui ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto. Sul punto, infatti, il ricorso del pubblico ministero è fondato e va pertanto accolto. La sentenza impugnata non corrisponde agli standard di "motivazione rafforzata" imposti in caso di sovvertimento in appello della sentenza di condanna pronunciata in primo grado (supra, 1.2.). Invero, la Corte territoriale non ottempera all'obbligo giustificativo della ricostruzione alternativa del fatto - espressa in termini di insussistenza di un ruolo dinamico del Cosentino funzionale al perseguimento dei comuni fini criminosi, così da doversi negare un rapporto di sua stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio - con riferimento alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza, sicché possa ritenersi dimostrata la plausibilità processuale, e non solo congetturale, delle conclusioni raggiunte (ex multis, Sez. 1, n. 53512 dell'11/7/2014, Gurgone; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante). La Corte territoriale si limita sul punto ad affermazioni apodittiche, che non trovano riscontro nelle plurime conversazioni intercettate tra il Cosentino e Marciànò Giuseppe, vertenti significativamente su questioni di vitale interesse per il sodalizio mafioso (quali ad esempio, come puntualmente segnalato dal pubblico ministero ricorrente, la richiesta di "battesimo" da parte di Macrì Alessandro; la preoccupazione per le indagini in corso; il timore dell'esistenza di collaboranti intranei al sodalizio; le critiche nei confronti dei Pellegrino-Barilaro; la struttura 50 sociale della cooperativa Marvon) e alle quali Cosentino partecipa in maniera attiva e informata, dimostrando una piena condivisione delle scelte e delle preoccupazioni del capo locale. La sentenza impugnata trascura altresì il carattere proattivo dell'intervento effettuato dal Cosentino (e da lui riferito a Marciànò Giuseppe) nei confronti di Palamara

Salvatore, al quale egli raccomanda di non fare telegrammi in occasione di funerali di capicosca (nel caso di specie Alvaro Domenico, morto nel 2010) perché "roviniamo loro e ci roviniamo noi". Condotta, questa, suscettibile di illuminare in termini di effettività e attualità - e non di mero, inutile e notarile rilievo - l'apporto da lui fornito al sodalizio di riferimento, quale ricostruito dal giudice di primo grado. Sicché la motivazione della sentenza impugnata non giustifica il sovvertimento della sentenza di primo grado, limitandosi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, senza riesaminare adeguatamente il materiale probatorio vagliato dal primo giudice al fine di offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte, in termini di compiuta plausibilità processuale (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 8/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327)>>.

1.1.3. Appare, pertanto, evidente che la Corte di cassazione, nella innanzi menzionata sentenza rescindente, abbia rilevato il deficit della c.d. motivazione rafforzata, necessaria onde legittimare la riforma in senso assolutorio dell'originaria condanna, evidenziando che la decisione assolutoria pronunciata dall'annullata sentenza di appello risultava inesorabilmente viziata dalla mancata compiuta valutazione di quanto emergente dalle conversazioni intercettate.

1.1.4. Accogliendo le sollecitazioni della sentenza rescindente, la Corte di appello ha diligentemente colmato tutti i vuoti motivazionali rilevati.

1.1.4.1. Il primo rilievo da operare è che, come correttamente osserva la Corte di appello (f. 22 della sentenza impugnata), <<È in giudicato l'accertamento della vicenda storica descritta al capo a) della rubrica, quanto a esistenza e operatività, almeno fino al dicembre del 2012, nella cittadina di Ventimiglia e nelle zone limitrofe della riviera e dell'entroterra, di un[a] "Locale" della "ndrangheta calabrese, cioè un'articolazione, organizzata e strutturata, di quella associazione di tipo mafioso, con la medesima collegata e dotata di capacità operativa autonoma nell'ambito territoriale di competenza, il cui capo indiscusso era Marciànò Giuseppe. In relazione a tale vicenda, il giudicato copre il particolare rilievo della associazione, della sua struttura e della sua operatività, quanto alla concreta capacità di intimidazione e di condizionamento, e alla loro esteriorizzazione (come, tra l'altro, evidenziato dalla vicenda dell'estorsione nei confronti del noto imprenditore Parodi, caratterizzata da attentato con l'utilizzo di arma da fuoco), nonché l'affermazione di responsabilità penale, nell'ambito dei rispettivi contributi, di taluni partecipi [Allavena Omar, Castellana Ettore, Gallotta Giuseppe, Macrì Paolo, Marciànò Vincenzo (cl.º77), Marciànò Vincenzo (cl.º48), Roldi Annunziato, Trincherà Salvatore]>>.

1.1.4.2. E', inoltre, pacifico, secondo la Corte di appello, che la partecipazione alla "locale di Ventimiglia" da parte di Cosentino Giuseppe non risulta fondata né su contributi

f

dichiarativi di terzi/collaboratori di giustizia (completamente assenti), né sul risultato dell'attività di osservazione diretta dei funzionari di PG incaricati delle indagini (che nulla hanno potuto segnalare in merito); nessun addebito quanto alla commissione di "reati fine" è stato mai formulato in danno dell'imputato, né il medesimo, nel corso di tutti gli accertamenti di PG svolti, è stato mai sorpreso a partecipare ad "incontri qualificanti" nell'ambito della vita dell'enucleato sodalizio, siano essi stati matrimoni o funerali di affiliati o di persone vicine, oppure riunioni di tipo operativo.

E', pertanto, inutile richiamare insistentemente, come fa la difesa del ricorrente, le predette circostanze per scalfire la tenuta dell'impianto argomentativo posto dalla Corte di appello a fondamento dell'impugnata affermazione di responsabilità.

1.1.4.3. L'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, quale partecipe dell'enucleato sodalizio, fonda, al contrario, esclusivamente su una serie di colloqui intercorsi tra il Cosentino e Marciano Giuseppe (coimputato deceduto nelle more del giudizio), oggetto di intercettazione ambientale nel corso delle indagini preliminari, intervenuti tra il 15.05.2010 e il 26.05.2011, ed effettuati prevalentemente presso il ristorante "Le Volte" di Imperia, locale gestito dal Marciano, (che, in quel frangente, riguardavano espressamente Marciano Giuseppe), il cui contenuto corroborava in maniera inequivoca l'ipotesi accusatoria, nel contesto di una lettura d'insieme di tutte le risultanze istruttorie del giudizio (comprehensive del contenuto delle pronunce in giudicato su fatti di "ndrangheta).

Dette conversazioni, in concreto già ampiamente valorizzate dalla sentenza rescindente, sono state valorizzate anche dalla Corte di appello, la quale, premesso che *<<è pacifico e non contestato tutto ciò che le caratterizza, dal punto di vista soggettivo (identità dei locutori e dei terzi oggetto di riferimento) e oggettivo (circostanze di luogo, tempo, modo)>>*, ha enucleato (f. 24 ss. della sentenza impugnata) due distinte tipologie di interlocuzione:

- quella relativa a questioni di particolare interesse per il sodalizio mafioso;
- quella relativa all'intervento del Cosentino nei confronti di Palamara Salvatore (noto esponente della "ndrangheta).

Quanto alle prime, osserva la Corte di appello che *<<i colloqui rilevanti (depurati dalle parti censurate dalla difesa per errori di lettura o trascrizione) in primo luogo, hanno ad oggetto persone affiliate, che il Cosentino dimostra di ben conoscere in ogni loro aspetto (identità, ruolo, "peso" associativo). Tra queste, ad esempio, la conversazione n. 352 del 15.05.2010 (Rit. 143/10), sulla presenza di Strangio (noto esponente della 'ndrangheta calabrese) in Ventimiglia per favorire la richiesta di "Battesimo" di Macri Alessandro. Si segnalano le espressioni del Cosentino, a fronte di Marciano che avanzava riserve su chi*

fosse (che peso avesse) l'interessato, "...non è che il figlio di Macri, quello che ha fatto la rapina ... ci faceva il servo ad Antonio, suo padre...". Nel corso dei suddetti colloqui, in secondo luogo, vengono toccati temi importanti e riservati, con espressione di giudizi di valore su cose e persone, che sono evidentemente l'anticamera di scelte e strategie successive>>, riportando di seguito i brani delle conversazioni d'interesse (f. 25 s. della sentenza impugnata).

Quanto alle seconde, la Corte di appello (f. 26 ss. della sentenza impugnata) ha richiamato i concetti espressi dal giudice del rinvio, circa <<... il carattere proattivo dell'intervento effettuato dal Cosentino (e da lui riferito a Marciano Giuseppe) nei confronti di Palamara Salvatore, al quale egli raccomanda di non fare telegrammi in occasione di funerali di capi-cosca (nel caso di specie Alvaro Domenico, morto nel 2010) perché "roviniamo loro e ci roviniamo a noi">>, riportando (f. 26 ss.) i brani delle conversazioni d'interesse.

Rispetto all'ultima affermazione del Cosentino dianzi riportata, la stessa sentenza rescindente aveva, d'altro canto, ritenuto la condotta accertata "suscettibile di illuminare in termini di effettività e attualità, e non di mero, inutile e notarile rilievo, l'apporto da lui fornito al sodalizio di riferimento, quale ricostruito dal giudice di primo grado".

1.1.4.4. La Corte di appello ha conclusivamente ritenuto provati i seguenti elementi a carico del Cosentino:

- la comune origine degli interessati, con particolare riguardo, per Cosentino e Marciano, dalla provincia di Reggio Calabria;
- l'aver mantenuto entrambi costanti contatti col territorio di origine;
- la compresenza stabile e risalente di entrambi nel territorio di Ventimiglia;
- l'aver mantenuto rapporti costanti e attuali nella nuova zona di residenza (telefonici e personali diretti, anche presso il ristorante del Marciano).

Ha, quindi, incensurabilmente osservato che <<Questi elementi, di per sé, in astratto, del tutto neutri, si dimostrano significativi come base indiziaria "forte", ove si consideri che il Marciano è persona di spicco nell'ambito della "ndrangheta calabrese, referente di persone come i Piromalli, e si colora ancora di più nel momento in cui il medesimo Marciano è, in Ventimiglia, il capo di un "Locale" strutturato e attivo. Sotto questo profilo, in primo luogo, è del tutto evidente che un "capo locale"- oltretutto del livello di Marciano Giuseppe - non divulghi notizie riservate ed attuali, come quelle di cui si è detto (ad esempio sulla MARVON), ad un soggetto - ancorchè conterraneo ed eventualmente legato da risalenti rapporti amicali - che sia però estraneo al sodalizio. L'interessato potrebbe, volontariamente o anche per mera sbadataggine, riferirne a terzi e così pregiudicare la segretezza

9

dell'associazione e dei suoi progetti. Ciò, a maggior ragione, ove si tenga conto dell'atteggiamento accorto e riservato costantemente dimostrato da Marciano Giuseppe nelle questioni del sodalizio (atteggiamento sempre contrario ad azioni eclatanti e costantemente favorevole ad interventi "sottotraccia")>>.

Ha, inoltre, rilevato che non può sostenersi che le conversazioni valorizzate siano prive di rilievo, in quanto generiche, o rese a commento di notizie giornalistiche, o perché sovente si risolvono in una sorta di "soliloquio" del Marciano, intervallato da rispettosi cenni di assenso del Cosentino, come obiettato dalla difesa, <<atteso che quest'ultimo, come si è visto, non solo "ascolta", ma esprime giudizi di valore forti e condizionanti, "agisce" anche autonomamente e "riferisce" i risultati della sua azione al capo. Senza cadere nella facile e banale psicologia, è proprio questo flusso di informazioni, dall'alto verso il basso, ma anche in senso contrario, che produce fiducia e rafforza la coesione dei soggetti agenti, proprio perché il destinatario dell'informazione si sente sempre più coinvolto e vincolato rispetto al gruppo di cui è chiamato a condividere dati riservati ed essenziali, e tale atteggiamento rafforza, insieme al peso del gruppo, l'autorevolezza del capo. E il circolo si perpetua, poiché più un capo è autorevole, più il gruppo è forte e coeso, più aumenta la "presa" del sodalizio sul territorio di pertinenza e, conseguentemente, il ritorno economico delle attività illecite ivi praticate>>.

Ha, infine, evidenziato che <<un soggetto estraneo al sodalizio, mero interlocutore passivo, non si porrebbe come pieno partecipante di condotte riferite al gruppo (ad esempio, laddove il Cosentino dice che è stato un male che "si è fatto entrare" un nuovo affiliato, o manifesta la speranza che i funzionari di PG incaricati delle indagini "ci lascino in pace", e quant'altro)>>.

1.1.4.5. *Ha motivatamente concluso che <<il carattere costante e attuale dei rapporti tra Cosentino e Marciano (persona di spicco, di rilievo tale da essere stato riferimento, in Ventimiglia, dei Piromalli); l'oggetto della loro interlocuzione, strettamente inerente alle vicende del sodalizio; il modo partecipativo usato da parte del Cosentino, sia formalmente, per l'utilizzo ordinario della prima persona plurale "noi", sia sostanzialmente, per l'enfasi, l'attenzione e la preoccupazione che dimostra, nonché per gli spunti critici che offre sugli affari comuni, evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, un'organicità dell'interessato rispetto al sodalizio di Ventimiglia, idonea ad integrare in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivo e subiettivo, il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Tale "organicità", opportunamente sottolineata dal Tribunale di Imperia, è stata svalutata dal giudice di secondo grado, nel contesto di una lettura frammentata, quasi "dispersiva" ("atomistica e parcellizzata" secondo l'espressione più volte utilizzata dal giudice del rinvio) degli elementi che, invece, ne costituiscono solido fondamento, secondo i criteri indicati dalla recente giurisprudenza di legittimità. Questa svalutazione appare ancora più criticabile*

nel quadro di insieme fornito dal giudizio, che ha evidenziato il ruolo di spicco di Marciano Giuseppe in Ventimiglia e zone limitrofe, fm dalla fine degli anni '80, ruolo che non può non riflettersi sul Cosentino stesso che, in tutte le conversazioni, viene trattato quasi come "un pari", nonostante sia più giovane e non rivesta certo la qualifica formale di "capo". In altri termini, emerge in maniera pacifica dal contenuto delle conversazioni agli atti che Cosentino Giuseppe "si sente" parte, piena ed attuale, del sodalizio criminoso; che Marciano Giuseppe lo considera tale e gli attribuisce anche un certo rilievo, tanto che l'interlocuzione non si limita a un mero scambio di informazioni dall'alto verso il basso, ma è attiva in senso bidirezionale>>.

1.1.4.6. La Corte di appello ha anche ineccepibilmente confutato le ulteriori deduzioni della difesa, in primo luogo ritenendo assolutamente irrilevanti il mancato coinvolgimento dell'imputato in "reati fine" o in concreti comportamenti "spia" (partecipazioni a riunioni operative, ricorrenze e quant'altro) e l'assenza di dati specifici sul momento iniziale dell'affiliazione.

Invero, come più volte chiarito da questa Corte, con orientamento univoco (ribadito, da ultimo, da Sez. 2, sentenza n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale e potendo la prova della partecipazione, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale.

Altrettanto priva di decisività è stata considerata l'insistentemente invocata mancanza di riscontri diretti (osservazioni, sequestri e quant'altro) a carico del Cosentino, in ordine alla sua materiale adesione al sodalizio criminale, atteso che la prova della contestata "partecipazione" al sodalizio ben può essere ricavata da qualsivoglia condotta "sintomatica", ricostruibile su dati dichiarativi, materiali, logici, su ragionevoli assunti di esperienza, purché univoci, quali possono essere quelli desumibili da un complesso di conversazioni personali oggetto di intercettazione, telefonica o ambientale, come nel caso in esame.

1.1.5. Con il complesso di tali argomentazioni della Corte di appello il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa e parziale "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

1.2. Con il secondo motivo, l'imputato lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416-bis, comma 4 c.p. - mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della

M

motivazione quanto alla ritenuta aggravante dell'associazione armata ed alla conclusiva determinazione della pena (nulla dimostrerebbe la consapevolezza del Cosentino quanto alla disponibilità di armi in capo al sodalizio, ed andrebbe, pertanto, esclusa la relativa circostanza aggravante; andrebbe conseguentemente operata sulla pena base la riduzione per le già ritenute - ma con giudizio di mera equivalenza - circostanze attenuanti generiche.

1.2.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010) ha già chiarito che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso.

1.2.2. Ciò premesso, osserva il collegio che, diversamente da quanto avvenuto per gli altri coimputati con riferimento al pur diverso sodalizio di appartenenza, nei confronti del Cosentino sul punto sia la Corte di appello, sia il Tribunale (f. 270 ss. della sentenza di primo grado) sono rimasti del tutto silenti, non indicando alcun elemento, anche meramente presuntivo, all'uopo valorizzabile, ed in questa valutazione, il giudice di legittimità non può sostituirsi a quello del merito.

1.2.3. La sentenza impugnata nei confronti di COSENTINO GIUSEPPE va, pertanto, annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto.

1.2.4. L'inammissibilità nel resto del ricorso dell'imputato COSENTINO comporta la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.

2. Ricorso Barilaro Antonino.

Nell'interesse di Barilaro Antonino sono stati articolati tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, l'imputato lamenta mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo *A-bis*), "in punto: legami e divergenze con il gruppo di Ventimiglia e in punto: unitarietà della 'ndrangheta - contrasto di giudicati". Il ricorrente richiama gli esiti del separato procedimento c.d. Maglio 3, nell'ambito del quale allo stato i 4 soggetti che secondo le attuali imputazioni sarebbero capi dell'enucleato sodalizio sono stati ritenuti meri

partecipi, "accertamento non ancora definitivo, in quanto pende ulteriore giudizio in cassazione" (f. 5 del ricorso) vi sarebbe sul punto un contrasto di giudicati; andrebbe dimostrata l'esistenza in territorio ligure del sodalizio e della carica intimidatoria che in ipotesi ne promani; non sarebbe compiutamente chiarito il rapporto tra i gruppi operanti in Ventimiglia ed in Bordighera.

2.2. Con il secondo motivo, l'imputato lamenta violazione dell'art. 416-bis, comma 1, c.p., nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto all'accertamento della condotta partecipativa dell'imputato: non sarebbe stato chiarito in cosa si sarebbe concretizzata la ritenuta condotta di partecipazione, non potendo all'uopo essere valorizzata unicamente la circostanza di essere fratello di Barilaro Francesco e Barilaro Fortunato.

2.3. Con il terzo motivo, l'imputato lamenta violazione dell'art. 416-bis, comma 4, c.p., nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto all'aggravante dell'associazione armata.

3. Ricorso Pellegrino Giovanni.

Nell'interesse di Pellegrino Giovanni sono stati articolati tre motivi.

I primi tre motivi ripropongono più o meno pedissequamente i tre motivi del ricorso Barilaro.

Con il quarto motivo, l'imputato lamenta violazione degli artt. 62-bis e 99 c.p. e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva.

Con il quinto motivo, l'imputato lamenta mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto alla confisca della quota parte riferibile a PELLEGRINO MICHELE.

4. Ricorso Pellegrino Maurizio.

Nell'interesse di Pellegrino Maurizio è stato articolato, con ricorso che non reca numerazione delle pagine, un motivo.

L'imputato lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, perché gli elementi raccolti non documenterebbero l'esistenza dell'enucleato sodalizio, riguardando mere vicende occorse alla famiglia Pellegrino, il che ne costituirebbe l'unico tratto unificatore; nulla dimostrerebbe l'esistenza di

collegamenti con gli altri soggetti asseritamente appartenenti, con vario ruolo, al sodalizio; non avrebbe rilievo il presunto favoreggiamento della latitanza di Costagrande Carmelo; nulla emergerebbe dalle conversazioni intercettate: l'unica nella quale vi sarebbe espresso riferimento all'imputato, la n. 2626 del 1° maggio 2011, evidenzerebbe che Marciànò Giuseppe fosse ignaro di quanto posto in essere dall'imputato, e si porrebbe "in netta contraddizione con la ritenuta sussistenza di una compagine associativa iniziale ed oggi divisa"; all'imputato non sarebbe ascritto alcun ruolo; la tentata estorsione in danno di Andreotti Giovanni sarebbe avulsa da qualsivoglia contesto associativo; l'imputato non sarebbe coinvolto in alcun atto cui sia possibile attribuire valenza intimidatoria, e non sarebbe mai stato presente, come del resto i fratelli, alle menzionate riunioni, non avrebbe avuto rapporti con esponenti politici, non gli sarebbe stato attribuito un ruolo specifico.

5. Ricorso Pellegrino Roberto.

Nell'interesse di Pellegrino Roberto sono stati articolati sette motivi.

I primi tre motivi ripropongono più o meno pedissequamente i tre motivi del ricorso Barilaro.

Con il quarto motivo, l'imputato lamenta mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo Q: non vi sarebbe prova che nelle conversazioni valorizzate gli interlocutori facessero riferimento proprio all'odierno imputato, non adeguatamente identificato.

Con il quinto motivo, l'imputato lamenta violazione dell'art. 157 c.p. e plurimi vizi di motivazione: a prescindere dall'intitolazione, non attinente alla sostanza del vizio denunciato, l'imputato lamenta che la Corte di appello avrebbe – nel determinare la pena – computato anche un aumento per la continuazione per il reato di cui al capo T) (ammontante a mesi cinque di reclusione ed euro 900 di multa) che, a torto od a ragione, la prima sentenza di appello aveva dichiarato estinto per prescrizione.

Con il sesto motivo, l'imputato lamenta violazione degli artt. 62-*bis* e 99 c.p. e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva

Con il settimo motivo, l'imputato lamenta mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto alla confisca della quota parte riferibile a Pellegrino Michele.



6. I primi due motivi del ricorso Barilaro, del ricorso Pellegrino Giovanni e del ricorso Pellegrino Roberto, ed il motivo unico del ricorso Pellegrino Maurizio, tutti riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità in ordine alla partecipazione dei quattro coimputati al medesimo sodalizio di matrice 'ndranghetistica operante in Bordighera, possono essere esaminati congiuntamente.

6.1. Gli articolati motivi – come anticipato, nella loro globalità inerenti all'affermazione di responsabilità – sono *in toto* privi della necessaria specificità, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto dei corrispondenti motivi di gravame, già ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente; le censure del ricorrente appaiono, comunque manifestamente infondate.

6.1.1. La Corte di cassazione, nella innanzi menzionata sentenza rescindente, aveva così argomentato le ragioni del disposto annullamento nei confronti di Barilaro Antonino e dei tre fratelli Pellegrino in ordine al reato di cui al capo A-bis):

<<1.7. Fondati sono anche i ricorsi proposti dal pubblico ministero e, limitatamente alle statuizioni civili, dal Comune di Bordighera, costituito parte civile, avverso la pronuncia con la quale la Corte territoriale ha, in totale riforma della decisione di condanna di primo grado, assolto perché il fatto non sussiste Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio, Pellegrino Roberto, Barilaro Antonino dal reato di cui all'art. 416 bis loro ascritto al capo a) bis. Il percorso argomentativo attraverso il quale il giudice di appello perviene a tale esito decisorio appare invero affetto da molteplici vizi. In primo luogo, è inesistente il presupposto sul quale si fonda l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il sodalizio descritto al capo a) bis sarebbe per sua natura "un'associazione acefala, atteso che i presunti capi - Pepè Benito, Barilaro Francesco, Barilaro Fortunato,, Ciricosta Michele - sono stati assolti" nei primi due gradi di giudizio relativi al procedimento cosiddetto "Maglio 3", e che i quattro gregari "si muovono nel contesto di una tripla autonomia, dal locale di Ventimiglia, dai tetrarchi e da sé stessi". Infatti, a seguito delle richiamate decisioni assolutorie è intervenuta sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 24851 del 4/4/2017, Garcea e altri) con la quale la sentenza d'appello pronunciata nel procedimento Maglio 3 è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio circa la configurabilità dei locali di 'ndrangheta ivi oggetto di contestazione - tra cui appunto quelli del Ponente ligure - e sulla partecipazione ad essi dei singoli imputati. Mancando i predicati esiti assolutori, è l'intera struttura argomentativa della sentenza impugnata a perdere la propria base fattuale e logica, risolvendosi in un apprezzamento del compendio indiziario che, pur deprivato delle inutilizzabili dichiarazioni dei collaboranti Oliverio e Cretarola, appare connotato da una

valutazione parcellizzata e talora manifestamente illogica. Inoltre, nell'affermare l'incongruità della separazione della contestazione associativa di cui al capo a) bis da quella, originariamente unica, di cui al capo a), la sentenza impugnata non considera che la predicata unitarietà dei due sodalizi ipotizzati nelle rispettive imputazioni non è contraddetta dal tenore letterale di queste ultime, che riconducono tutte le condotte partecipative all'unica organizzazione criminale di riferimento, la 'ndrangheta, la cui natura unitaria è stata affermata nell'ambito del processo "Crimine" (in parte già scrutinato in sede di legittimità da Sez. 1, n. 55359 del 17/6/2016, Rv. 269040) e discende dall'accertata esistenza di un organismo di vertice (Crimine o Provincia) che, quantunque non destinato a intervenire nelle attività gestite dai singoli locali, svolge un ruolo pregnante sul piano organizzativo garantendo l'omogeneità delle regole di fondo dell'organizzazione, non solo in Calabria, ma anche fuori dalla regione. Carattere unitario, del resto, significativamente richiamato, proprio in riferimento ai locali liguri, dalla citata sentenza Sez. 2, n. 24851/2017, riguardante tra gli altri i coimputati dei soggetti in questo processo accusati del reato associativo di cui al capo a) bis. L'erronea prospettiva fatta propria dalla Corte territoriale ha comportato in primo luogo l'ingiustificata elisione della valenza dimostrativa dei dati, emergenti già nel processo Maglio 3 e confluiti integralmente nel compendio indiziario in esame, relativi alle dinamiche e alle strutture proprie ai locali liguri, con particolare riferimento al significato - ritenuto espressamente oggetto di complessiva sottovalutazione anche da Sez. 2, n. 24851/2017 - dell'appoggio elettorale fornito da quei locali a vari candidati (anche con l'intermediazione di Giuseppe Marciànò) in occasione delle elezioni regionali del 2010 e alle riunioni di 'ndrangheta alle quali avevano partecipato Pepé Benito, Ciricosta Michele e i fratelli Barilaro Fortunato e Francesco, ritenuti essere i capi del locale di cui al capo a) bis, partecipazione dotata invero di pregnante valore dimostrativo, sottolineato altresì da Sez. 2, n. 24851/2017. Quella prospettiva rivela inoltre l'atomistica e parcellizzata valutazione riservata dalla sentenza impugnata ai molteplici elementi indiziari puntualmente richiamati dal pubblico ministero nel suo ricorso, sottoposti ad un apprezzamento frazionato che ha compromesso in radice una sintesi suscettibile di dare spessore e compiutezza all'ipotesi associativa formulata nel capo a) bis. Viene al riguardo in rilievo, in particolare, la contiguità con la cosca Santaiti-Giofrè segnalata dal fattivo sostegno assicurato da Pellegrino Maurizio (anche mediante il ricovero in un immobile del suocero, Pepé Benito, separatamente giudicato per la partecipazione al locale nel processo Maglio 3) al latitante Costagrande Carmelo, condotta per la quale Pellegrino ha riportato definitiva condanna per favoreggiamento personale. La sentenza impugnata viola altresì il principio della valutazione unitaria della prova là dove procede alla totale svalutazione della capacità dimostrativa dei reati per i quali i Pellegrino e i Barilaro hanno riportato condanne, anche in questo processo (favoreggiamento personale di 'ndranghetisti latitanti; associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; detenzione e spaccio di stupefacenti; detenzione di armi da guerra; minacce in danno di appartenenti alle forze

dell'ordine, di un giornalista e di amministratori comunali; estorsione e lesioni personali; incendio di escavatori), ricondotti alla episodica e puntuale espressione del profilo criminale proprio a ciascuno dei protagonisti di quelle vicende, singolarmente considerate, senza alcun apprezzamento delle prove (testimonianze Sferrazza, Gemito, Andreotti, Mocci) che a quei fatti collegano la consapevolezza delle vittime e della collettività circa l'appartenenza alla 'ndrangheta dei protagonisti e il conseguente stato di assoggettamento e omertà. Nessuna considerazione la sentenza impugnata riserva inoltre ai rapporti degli imputati con i soggetti separatamente giudicati nel processo Maglio 3 per essere i capi del sodalizio di riferimento. Apodittica risulta a tale proposito l'esclusiva riconduzione di quei rapporti a legami parentali, con conseguente totale elisione del valore indiziante delle richieste che Pellegrino Giovanni rivolge a Barilaro Fortunato per il cambio di difensore del fratello Roberto, nonché di quella che Andreotti Gianni, vittima di usura e estorsione, formula nei confronti di Barilaro Francesco perché questi convinca Pellegrino Maurizio e suo cugino De Marte Rocco a desistere dal loro atteggiamento prevaricatore. Dimostrative del ruolo apicale di Ciricosta Michele e dei legami con le cosche calabresi - e purtuttavia non considerate dalla Corte distrettuale - le conversazioni captate tra Marciànò Giuseppe e Carlino Donnenico dalle quali si evince che Ciricosta, dopo gli arresti di Barilaro Francesco e dei fratelli Pellegrino del 2010, si era recato in Calabria per ricevere indicazioni operative dai capi della cosca di riferimento. Omessa risulta inoltre ogni valutazione delle conversazioni captate dalle quali risultano l'organigramma e le dinamiche all'interno della 'ndrangheta ligure e i contatti del Ciricosta con esponenti di vertice della 'ndrangheta calabrese, tra i quali Commisso Giuseppe, nonché la circostanza che a casa di Ciricosta è stato sequestrato un foglio manoscritto contenente la formula di affiliazione alla 'ndrangheta. Alla luce di tutte le circostanze e considerazioni sopra richiamate, la ritenuta inutilizzabilità delle inattendibili dichiarazioni dei collaboranti Oliverio e Cretarola non può ritenersi determinante al fine di configurare il deficit probatorio segnalato dalla sentenza impugnata, che va quindi annullata con rinvio su tale capo. Da quanto precede consegue altresì, in accoglimento del ricorso del Comune di Bordighera, l'annullamento con rinvio della medesima sentenza in relazione alle statuizioni civili nei confronti di detto Comune connesse al capo a) bis, ivi compresa l'eventuale regolamentazione delle spese nei confronti della citata parte civile, nonché, in accoglimento dell'ulteriore motivo di ricorso proposto dal pubblico ministero, l'annullamento con rinvio della revoca delle misure di sicurezza patrimoniali connesse al medesimo capo a) bis e di cui agli artt. 416 bis comma 7 e 12 sexies L. 356/92, revoca disposta dalla Corte territoriale nei confronti di Pellegrino Michele, Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio, Pellegrino Roberto, Pellegrino Domenico, De Marte Vincenza, Barilaro Nadia, Pepé Lucia, F.11i Pellegrino S.r.l., F.lli Pellegrino S.a.s. in liquidazione>>.

6.1.2. Risultavano, quindi, improponibili i rilievi riguardanti gli esiti del separato procedimento c.d. Maglio 3, nell'ambito del quale allo stato i quattro soggetti che secondo le

attuali imputazioni sarebbero capi dell'enucleato sodalizio sarebbero stati ritenuti meri partecipi, "accertamento non ancora definitivo, in quanto pende ulteriore giudizio in cassazione" (f. 5 del ricorso).

Peraltro, i ricorrenti hanno prospettato la questione in termini del tutto privi della necessaria specificità, ovvero senza indicare se penda ricorso del PG o soltanto degli imputati (è comunque pacifico che non vi sia ancora giudicato), ed hanno invocato a sproposito l'evenienza di un contrasto di giudicati perché, a prescindere dal fatto che nel separato procedimento non vi è ancora alcun giudicato, la questione potrebbe al più riguardare i quattro imputati separatamente giudicati, non certo gli odierni ricorrenti che pongono la questione.

6.2.2. La Corte di appello (f. 32 ss. della sentenza impugnata) nell'enucleare la sussistenza del sodalizio criminoso operante in Bordighera ha puntualmente valorizzato, sulla scia di quanto già evidenziato dalla sentenza rescindente:

- i legami di parentela tra i partecipi. Al riguardo appare opportuno immediatamente ricordare che, come già reiteratamente chiarito da questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 19177 del 15/03/2013, Rv. 255828; Sez. 6, sentenza n. 7627 del 31/01/1996, Rv. 206596), in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; tuttavia, pur dovendosi escludere l'idoneità di semplici relazioni di parentela e di affinità a costituire di per sé prova o anche solo indizio della appartenenza di taluno ad un'associazione mafiosa, nulla impedisce che, una volta accertata, da un lato, l'esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro lato, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia (in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di affinità fra essi e coloro che nel medesimo occupano posizioni di vertice o comunque di rilievo;

- la contiguità con le cosche di origine, manifestatasi concretamente in più occasioni, e specificamente documentato da una conversazione intervenuta il 19 maggio 2009, riportata a f. 36 s. della sentenza impugnata e da altre conversazioni riportate nelle pagine successive;

- il peso criminale dei partecipanti, desunto dalle condanne riportate per altri reati;

- il ruolo cruciale assunto nell'ambito del gruppo da CIRICOSTA MICHELE, pur estraneo al presente procedimento, ancora una volta desunto da plurime conversazioni intercettate, riportate a f. 46 ss.

Anche la struttura e la composizione del gruppo sono state enucleate valorizzando una serie di intercettazioni di conversazioni riportate a f. 46 ss. della sentenza impugnata, dalle quali è emerso che le posizioni di vertice del gruppo erano attribuibili a Francesco e Fortunato Barilaro, Michele Ciricosta e Benito Pepè, mentre l'odierno imputato Barilaro Antonino era collocato in posizione secondaria rispetto ai fratelli, in quanto più giovane.

La Corte di appello ha poi passato in disamina una serie di circostanze nelle quali gli appartenenti al sodalizio hanno posto in essere condotte connotate da metodo mafioso ed atteggiamento intimidatorio (f. 54 ss. della sentenza impugnata), motivatamente desumendone l'imposizione del clima di omertà caratterizzante la materialità del reato contestato, esemplificativamente desunta dalla vicenda ricordata a f. 60 ss. della sentenza impugnata (a riprova del fatto che chiunque fosse entrato in contatto con i fratelli Pellegrino aveva palesato timori per la propria incolumità, viene menzionata la reazione della teste Mocchi che, chiamata a deporre in un processo a carico di Pellegrino Maurizio, manifesta timori per la propria incolumità, trattandosi di "gente mafiosa").

Sempre dalle intercettazioni di conversazioni effettuate, si è avuta prova:

- dello svolgimento di numerose riunioni tra gli appartenenti al sodalizio (cfr. f. 69 ss. della sentenza impugnata);

- dell'intento del sodalizio di conseguire il controllo del territorio, insinuandosi nella gestione di diverse attività economiche e nella vita politica del luogo (cfr. f. 74 ss. della sentenza impugnata).

6.2.3. Sulla base dei predetti elementi, la Corte di appello ha ritenuto possibile individuare un lungo elenco di soggetti risultati in soggezione e coinvolti nella diffusa tendenza all'omertà che caratterizzava chiunque interloquisse con i fratelli Pellegrino, ritenendo conclusivamente che *<<il gruppo abbia costantemente fatto uso del c.d.. metodo mafioso, poiché i suoi appartenenti adottavano usualmente e con totale disinvoltura atteggiamenti pesantemente intimidatori. Il ricorso sistematico alle minacce nei confronti degli interlocutori, anche verso chi ricopriva cariche pubbliche o di pubblica rilevanza, dimostra altresì la volontà di muoversi in maniera conclamata da parte dei Pellegrino, che ostentavano il loro disappunto allorquando le cose si svolgevano contro i loro interessi. Essi hanno mostrato di reclamare spazio per le loro attività quasi come cosa dovuta. A ciò si aggiunga un altro rilievo: anche i sostegni elettorali forniti erano finalizzati ad ottenere vantaggi illeciti, sempre attraverso la messa in atto di condotte intimidatorie proprie del metodo mafioso, come desumibile dell'episodio di minaccia sopra richiamato, ascritto al*

Pellegrino Giovanni ed al suocero Barilaro Francesco verso i due assessori del comune di Bordighera, dovendosi rammentare che gli amministratori risultavano solamente rei di aver espresso un parere negativo al rilascio di un'autorizzazione alla moglie di Pellegrino Maurizio per l'apertura di una sala giochi. La fama stessa che circondava i membri del gruppo non faceva che alimentare ulteriormente l'agire "da mafiosi", attraverso un metodo mafioso. Essi si erano conquistati negli anni una reputazione criminale che li faceva capaci di condotte violente e di interferire nella vita pubblica ed elettorale, nonché nelle dinamiche di mercato, travalicando i concorrenti che operassero nel settore da essi principalmente coltivato, il movimento terra, ma anche in altri. Gli imputati, inoltre, non si erano fatti scrupolo di minacciare gravemente gli appartenenti alle forze dell'ordine. La stessa postina del luogo ne conosceva la fama, come riferito dalla teste Mocci. Ancora, erano ricorsi con facilità ad atteggiamenti estorsivi, come nella vicenda dell'agriturismo di Andreotti, rimasto vittima di una selvaggia aggressione, il che implicava da un lato il disinvolto impiego della violenza fisica, e dall'altro lo spregiudicato perseguimento di uno scopo espansivo: la volontà palesata di acquisire l'attività economica del loro debitore. In tutti questi casi si trattava di minacce gravi sia per il loro contenuto, che per il contesto ed i caratteri di chi li aveva pronunciate. Può dunque ritenersi che i Pellegrino avessero dimostrato in tutti questi frangenti una forza intimidatrice propria ed effettiva, che veniva loro riconosciuta anche per i noti legami con le consorterie 'nidranghetistiche di riferimento. Non si dimentichi che lo stesso Andreotti, subite le intimidazioni, si era rivolto proprio a Francesco Barilaro alla ricerca di una mediazione, e cioè ad un intraneo al gruppo>>.

6.2.4. Sin da ora è possibile evidenziare che nessun dubbio può nutrirsi sulla configurabilità del reato contestato sotto il profilo della materialità.

Invero, la Corte di appello (con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) ha ampiamente valorizzato la imponente esteriorizzazione *in loco* di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416-bis, comma 3, c.p., il rende all'evidenza irrilevante la disamina del problema delle cc.dd. "mafie delocalizzate silenziose".

6.2.5. Né può accogliersi la censura che non sarebbe stato compiutamente chiarito il rapporto tra i gruppi operanti in Ventimiglia ed in Bordighera: a prescindere dal fatto che nessun ricorso spiega la ragione per la quale questo presunto *deficit* motivazionale dovrebbe portare all'assoluzione degli imputati che hanno posto la questione, appare evidente, al contrario, che la Corte di appello ha compiutamente esaminato il tema, con ampi rilievi ai quali è possibile fare riferimento senza l'onere di una pedissequa trascrizione delle conversazioni d'interesse, riportate a partire da f. 82 delle sentenza impugnata.

6.2.6. E, sulla base degli articolati rilievi fin qui riepilogati, la Corte di appello ha motivatamente ritenuto, in conclusione, dimostrato con certezza che <<il gruppo di

20

Bordighera agisse in maniera del tutto disinvolta, tanto da non richiedere autorizzazioni a Marciànò e a Palamara prima di compiere i reati di cui si è parlato, e ciò neppure per quelli più gravi, che avrebbero potuto avere ricadute su tutta l'organizzazione, come gli attentati incendiari o le minacce agli assessori. Ma appare altrettanto certo e rilevante il fatto che non risulta siano state comminate sanzioni per l'atteggiamento dei Pellegrino/Barilaro allorché avevano disatteso le direttive degli stessi Palamara e Marciànò. Il tenore delle conversazioni, al contrario, evidenzia che i vertici di Ventimiglia si erano limitati di malavoglia ad una presa d'atto, pur in presenza di forti critiche. Proprio a causa di questa eccessiva tolleranza, circostanza d'altra parte ammessa in più occasioni dallo stesso Marciànò, i Pellegrino avevano acquisito una sempre maggiore autonomia. Ebbene, anche in questa diramazione associativa tutti gli elementi costitutivi dell'ipotesi criminosa di cui all'articolo 416 bis c.p. sono rinvenibili: la segretezza del vincolo, i rapporti paritari tra gli addetti, l'uso di un rituale per l'affiliazione e per la promozione con formule che garantiscano l'adesione alla casa madre, il rispetto del vincolo gerarchico, lo svolgimento di riunioni di "pregnante valore dimostrativo" (...), e l'uso di un linguaggio criptico, nonché la "capacità dimostrativa" (...) dei reati commessi dai partecipi. A riscontro di ciò si pongono poi gli appoggi elettorali forniti a vari candidati sulla scorta di sollecitazioni provenienti dalla Calabria per il significato che essi rivestono. In questo caso, più che il ricorso ad azioni eclatanti, e valsa la capacità di sollecitare al voto a soggetti sensibili a pressioni, principalmente corregionali. Si comprometteva così il libero esercizio del voto, consentendo alla realtà mafiosa di infiltrarsi negli organismi politici e amministrativi territoriali, mostrando una capacità di orientare il consenso a prescindere dalla collocazione politica, il che dava luogo alla possibilità di inquinamento degli apparati pubblici>>.

6.3. Per quanto riguarda la posizione individuale di Barilaro Antonino, è opportuno aggiungere che la Corte di appello, oltre agli strettissimi legami di parentela con due dei soggetti in posizione verticistica nell'ambito dell'enucleato sodalizio, gli ha motivatamente attribuito un ruolo parimenti significativo, ma in posizione defilata rispetto ai fratelli maggiori, desunto dalle acquisite intercettazioni di conversazioni, riportate compiutamente, per quanto direttamente riferibile all'imputato, a f. 443 e f. 447 (intercettazioni) della sentenza del Tribunale, da ritenersi *in parte qua* richiamata dalla Corte di appello, come è fisiologico in presenza di una doppia conferma affermativa di responsabilità, e delle quali il ricorrente si disinteressa, non prendendole in considerazione; ha, inoltre, attribuito capacità dimostrativa ai reati per i quali i Barilaro, come i Pellegrino, hanno riportato condanne, anche in questo processo (favoreggiamento personale di 'ndranghetisti latitanti; associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; detenzione e spaccio di stupefacenti; detenzione di armi da guerra; minacce in danno di appartenenti alle forze dell'ordine, di un giornalista e di amministratori comunali; estorsione e lesioni personali; incendio di escavatori).

6.4. Per quanto riguarda le posizioni individuali dei fratelli Pellegrino, è opportuno aggiungere che la Corte di appello, oltre agli strettissimi legami di parentela, ha motivatamente valorizzato i plurimi passi delle intercettazioni effettuate, dai quali sono emerse:

- la contiguità con la cosca Santaiti-Giofrè segnalata dal fattivo sostegno assicurato da Pellegrino Maurizio (anche mediante il ricovero in un immobile del suocero, Pepé Benito, separatamente giudicato per la partecipazione al locale nel processo Maglio 3) al latitante Costagrande Carmelo, condotta per la quale Pellegrino ha riportato definitiva condanna per favoreggiamento personale;

- le richieste che Pellegrino Giovanni ha rivolto a Barilaro Fortunato per il cambio di difensore del fratello Roberto, nonché di quella che Andreotti Gianni, vittima di usura e estorsione, formula nei confronti di Barilaro Francesco perché questi convinca Pellegrino Maurizio e suo cugino De Marte Rocco a desistere dal loro atteggiamento prevaricatore;

- la circostanza che il Ciricosta, dopo gli arresti di Barilaro Francesco e dei fratelli Pellegrino del 2010, si era recato in Calabria per ricevere indicazioni operative dai capi della cosca di riferimento;

- il fatto che chiunque fosse entrato in contatto con i fratelli Pellegrino aveva palesato timori per la propria incolumità, trattandosi di "gente mafiosa";

- il lungo elenco di soggetti risultati in soggezione e coinvolti nella diffusa tendenza all'omertà che caratterizzava chiunque interloquisse con i Pellegrino;

- il ricorso sistematico alle minacce nei confronti degli interlocutori, anche verso chi ricopriva cariche pubbliche o di pubblica rilevanza, che dimostrava la volontà di muoversi in maniera conclamata da parte dei Pellegrino, che ostentavano il loro disappunto allorché le cose si svolgevano contro i loro interessi e reclamavano spazio per le loro attività quasi come cosa dovuta;

- i sostegni elettorali forniti, finalizzati ad ottenere vantaggi illeciti, sempre attraverso la messa in atto di condotte intimidatorie proprie del metodo mafioso, come desumibile dell'episodio di minaccia sopra richiamato, ascritto a Pellegrino Giovanni ed al suocero Barilaro Francesco verso i due assessori del comune di Bordighera, dovendosi rammentare che gli amministratori risultavano solamente rei di aver espresso un parere negativo al rilascio di un'autorizzazione alla moglie di Pellegrino Maurizio per l'apertura di una sala giochi;

- la fama stessa che circondava i membri del gruppo, che alimentava ulteriormente l'agire "da mafiosi", attraverso un metodo mafioso, essendosi essi conquistati negli anni una reputazione criminale che li faceva capaci di condotte violente e di interferire nella vita

pubblica ed elettorale, nonché nelle dinamiche di mercato, travalicando i concorrenti che operassero nel settore da essi principalmente coltivato, il movimento terra, ma anche in altri;

- le minacce gravi rivolte ad appartenenti alle forze dell'ordine (la stessa postina del luogo ne conosceva la fama, come riferito dalla teste Mocci);

- il ricorso ad atteggiamenti estorsivi, come nella vicenda dell'agriturismo di Andreotti, rimasto vittima di una selvaggia aggressione, il che implicava da un lato il disinvoltato impiego della violenza fisica, e dall'altro lo spregiudicato perseguimento di uno scopo espansivo: la volontà palesata di acquisire l'attività economica del loro debitore.

Ha, inoltre, attribuito capacità dimostrativa ai reati per i quali i Pellegrino, come i Barilaro, hanno riportato condanne, anche in questo processo (favoreggiamento personale di 'ndranghetisti latitanti; associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; detenzione e spaccio di stupefacenti; detenzione di armi da guerra; minacce in danno di appartenenti alle forze dell'ordine, di un giornalista e di amministratori comunali; estorsione e lesioni personali; incendio di escavatori).

Elementi, questi, che – globalmente considerati - delineano ineludibilmente il contributo fornito all'enucleato sodalizio da ciascuno dei tre fratelli Pellegrino, legittimando la conclusione cui è addivenuta la Corte di appello, ovvero che *"i Pellegrino avessero dimostrato in tutti questi frangenti una forza intimidatrice propria ed effettiva, che veniva loro riconosciuta anche per i noti legami con le consorterie 'ndranghetistiche di riferimento"*.

6.5. Merita di essere ricordato, per completezza, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se – come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. VI, n. 46301 del 20 ottobre 2013, rv. 258164; Sez. un., n. 22471 del 26 febbraio 2015, rv. 263715).

Gli altri motivi di ricorso dei quattro coimputati.

7. Il quarto motivo del ricorso di Pellegrino Roberto, con il quale l'imputato lamenta mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo Q), perché non vi sarebbe prova che nelle conversazioni valorizzate gli interlocutori facessero riferimento proprio all'odierno imputato, non adeguatamente identificato, è privo della necessaria specificità, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della contestata

affermazione di responsabilità meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto dei corrispondenti motivi di gravame, già ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente.

7.1. In proposito la sentenza rescindente aveva osservato che

*<<1.11. Il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'assoluzione di Pellegrino Roberto per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 di cui al capo q), è fondato e la sentenza va pertanto, sul punto, annullata con rinvio. Nel riformare in senso assolutorio, per il solo **Pellegrino Roberto**, la sentenza di condanna pronunciata ad esito del giudizio di primo grado, infatti, la decisione appare logicamente e giuridicamente viziata là dove offre delle conversazioni intercettate tra i protagonisti della vicenda una valutazione parcellizzata e svaluta il valore indiziante della conversazione tra Panuccio e Pellegrino Maurizio nella quale il primo riferisce che De Marte Salvatore aveva chiamato Pellegrino Roberto, il quale gli aveva indicato il prezzo delle forniture di droga in esame. La Corte sostiene infatti che il passaggio di quella conversazione riferito alla discussione del prezzo tra Pellegrino Roberto e De Marte non sia univocamente dimostrativo che quel prezzo fosse relativo alle cessioni di droga in favore del Panuccio e che, comunque, "una semplice indicazione di prezzo, ammesso che ci sia stata, non può dirsi realizzativa di un contributo causale effettivo alla verifica dell'evento" (pp. 579-580). Il ricorso coglie nel segno allorché segnala un vero e proprio travisamento della conversazione n. 798 del 10/8/2006. Appare invero evidente dal tenore di quella conversazione che il prezzo discusso tra Salvatore De Marte e Pellegrino Roberto e di cui parlano Pellegrino Maurizio e Panuccio fosse quello della droga di cui al capo q). I conversanti si riferiscono infatti chiaramente al rendiconto delle cessioni di stupefacente già effettuate in favore dello stesso Panuccio, che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto provate anche alla luce delle altre conversazioni intercettate. Il travisamento di tale dato probatorio da parte della Corte di secondo grado, a fronte della logica e corretta interpretazione che della stessa prova era stata fornita dal primo giudice, vizia irrimediabilmente il ragionamento probatorio della sentenza impugnata e rende processualmente non plausibile la ricostruzione alternativa del fatto ivi delineata, posto anche che il valore dimostrativo della partecipazione concorsuale di Pellegrino Roberto nel fatto contestato, che il Tribunale ha dedotto dal suo personale e decisivo intervento nella determinazione del prezzo della sostanza ceduta, aspetto determinate della transazione illecita, viene dismesso dalla Corte territoriale con affermazione apodittica che rende quel passaggio argomentativo meramente apparente>>.*

7.2. Emendando il travisamento evidenziato dalla sentenza rescindente, la Corte di appello (f. 107 ss. della sentenza impugnata) è addivenuta ineccepibilmente alla conclusiva

affermazione di responsabilità, valorizzando in primo luogo, ai fini del giudizio di colpevolezza, quanto emerge dalla conv. n. 798 intercorsa in data 10/8/06 tra Panuccio e Pellegrino Maurizio, nella quale il primo, dopo avere evidenziato al suo interlocutore alcune difficoltà incontrate nel saldare l'intera somma dovuta in relazione a una precedente cessione di stupefacente del 26/06/2006 per via dell'arresto di un suo collaboratore, individua nel fratello di Maurizio, evidentemente Roberto Pellegrino, la persona che ha fissato il prezzo della merce; quanto affermato da Panuccio trova puntuale riscontro in una precedente conversazione intercettata proprio tra De Marte Salvatore e Pellegrino Roberto, la n. 17044 rit. 1881/05 del 7/8/2006 ore 12.12, in cui i due si accordano per fare in modo che Roberto e il fratello di De Marte si incontrino per la fissazione dei dettagli sul corrispettivo dovuto.

Secondo la Corte di appello, <<emerge con evidenza la complementarità di tale dialogo con quanto riportato da Panuccio nella conv. n. 798 del 10/08/2006, trattandosi di uno scambio che ha avuto luogo appena tre giorni prima (la conv. n. 17044 è del 7/08/2006) proprio tra De Marte e il fratello di Pellegrino Maurizio, Roberto. Tali molteplici riscontri, cui si è pervenuti grazie ad una valutazione globale e sistematica delle risultanze delle intercettazioni, in ossequio ai criteri interpretativi forniti dalla Suprema Corte, non consentono di ritenere plausibile la ricostruzione alternativa della vicenda prospettata dalle difese: vale a dire l'ipotesi che in primo grado vi sia stato un travisamento della conv. 17044, nella quale De Marte e Pellegrino Roberto avrebbero solamente discusso di questioni di famiglia e di un debito di De Marte con l'Agencia delle Entrate. Ricostruzione che non convince, priva com'è di alcun riscontro fattuale, specialmente se confrontata con le considerazioni illustrate in precedenza. Gli elementi di incertezza che avrebbero potuto caratterizzare l'interpretazione delle conversazioni in esame se le stesse fossero state analizzate indipendentemente l'una dall'altra, svaniscono alla luce di una loro lettura coordinata, che consente di ricostruire con certezza il coinvolgimento di Pellegrino Roberto nella fissazione del prezzo dello stupefacente, nonché il suo ruolo di intermediario rispetto al fratello Maurizio>>.

Viene, ancora, valorizzato il fatto, sempre emergente dalla conversazione n. 798, che Pellegrino Maurizio e Panuccio, dopo il pagamento da parte di quest'ultimo di un acconto di euro 1.400, calcolando quanto ancora dovuto per il saldo, facciano riferimento ad un debito precedente di Panuccio, <<debito che perciò era necessariamente liquido ed esigibile. Di modo che non è possibile ipotizzare che Panuccio, facendo presente al suo interlocutore che il prezzo era stato determinato da Pellegrino Roberto, si riferisse al prezzo di vendite già avvenute, per le quali il debito di Panuccio era ormai stato determinato. Tale circostanza evidenzia che Pellegrino Maurizio e Panuccio si riferissero al prezzo della cocaina da praticare per la cessione che stavano concordando>>.

8. Il terzo motivo del ricorso Barilaro, con il quale l'imputato lamenta violazione dell'art. 416-*bis*, comma 4, c.p., nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto all'aggravante dell'associazione armata, è a sua volta privo della necessaria specificità, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della contestata statuizione meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto dei corrispondenti motivi di gravame, già ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente.

La Corte di appello (f. 78 ss. della sentenza impugnata) ha, in particolare, valorizzato le plurime intercettazioni di conversazioni – secondo la Corte di appello, *"del tutto esplicite"* e che *"coinvolgono tutti i membri del sodalizio"* - dalle quali emergeva che il gruppo di Bordighera aveva disponibilità di armi, della quale i componenti avevano di necessità specifica consapevolezza, essendo le stesse abitualmente utilizzate per portare a compimento i plurimi attentati che si è visto essere al sodalizio riferibili.

8.1. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo del ricorso di Pellegrino Giovanni ed il terzo motivo del ricorso di Pellegrino Roberto.

8.2. Il quarto motivo del ricorso di Pellegrino Giovanni ed il sesto motivo del ricorso di Pellegrino Roberto, con i quali gli imputati lamentano violazione degli artt. 62-*bis* e 99 c.p. e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva, sono, a loro volta, privi della necessaria specificità, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento delle contestate statuizioni meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto dei corrispondenti motivi di gravame, già ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente.

La Corte di appello (f. 111 ss. della sentenza impugnata) ha, in particolare, valorizzato, nei confronti di entrambi, la premessa elevatissima gravità del reato accertato, nonché i plurimi precedenti penali di Pellegrino Giovanni ed anche di Pellegrino Roberto, in assenza, per entrambi, di elementi decisamente sintomatici di meritevolezza, nel complesso comunque pervenendo per entrambi all'irrogazione di pene estremamente miti, perché ben lontane dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossime a quelli minimi.

8.3. Il quinto motivo del ricorso di Pellegrino Giovanni ed il settimo motivo del ricorso di Pellegrino Roberto, con i quali gli imputati lamentano mancanza, contraddittorietà,

manifesta illogicità della motivazione quanto alla confisca della quota parte riferibile a Pellegrino Michele sono dedotti in evidente carenza d'interesse, rappresentando doglianze che il solo Pellegrino Michele sarebbe legittimato a formulare.

D'altor canto, gli imputati non hanno in alcun modo indicato il possibile interesse legittimamente tutelabile di ciascuno in ipotesi perseguito.

9. Il quinto motivo del ricorso di Pellegrino Roberto, con il quale l'imputato lamenta, a prescindere dall'intitolazione, non attinente alla sostanza del vizio denunciato, che la Corte di appello avrebbe – nel determinare la pena – computato anche un aumento per la continuazione per il reato di cui al capo T) (ammontante a mesi cinque di reclusione ed euro 900 di multa) che, a torto od a ragione, la prima sentenza di appello aveva dichiarato estinto per prescrizione, è fondato.

Invero, la sentenza della Corte di appello di Genova poi annullata dalla sentenza rescindente di questa Corte nulla aveva dichiarato sul punto in dispositivo quanto all'odierno imputato, ma a f. 590 della motivazione aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione per tutti, tanto vero che non aveva irrogato all'imputato – in quella sede assolto dagli altri reati ascrittigli – alcuna pena; in ordine a questa statuizione il PG non aveva proposto ricorso e la VI Sezione di questa Corte era rimasta, conseguentemente, silente, in difetto della devoluzione del relativo capo.

La sentenza impugnata non poteva, quindi, disporre la reviviscenza della contestazione e della condanna.

La sentenza impugnata va, quindi, annulla senza rinvio nei confronti di Pellegrino Roberto limitatamente alla pena finale, che – detratta quella indebitamente computata dalla Corte di appello per il reato di cui al capo T) – va rideterminata in anni otto e mesi dieci di reclusione ed euro trentatremilaottocento/00 di multa.

Ricorso della parte civile Comune di Bordighera.

10. La parte civile Comune di Bordighera ricorre contro:

10.1. l'omessa statuizione in merito alla richiesta di liquidazione dei compensi per l'assistenza e difesa della parte civile prestata sia nel precedente giudizio di appello, sia dinanzi alla VI sezione della Corte di cassazione.

Il motivo non è consentito, poiché trattasi di statuizione non impugnabile, ed è comunque manifestamente infondato, poiché, una volta devoluta al giudice civile la quantificazione dei danni, allo stesso ben può essere devoluta la liquidazione delle spese;

10.2. la liquidazione dei compensi per l'assistenza e difesa della parte civile nel giudizio di appello rinvio in euro duemila.

Il motivo è del tutto privo della necessaria specificità, in difetto dell'indicazione dettagliata del *quantum* originariamente richiesto nonché delle singole voci in relazione alle quali la liquidazione della Corte di appello sarebbe illegittimamente inferiore al *quantum* asseritamente dovuto, nonché l'indicazione delle asserite ragioni del lamentato *vulnus*;

10.3. la revoca della liquidazione del danno con rinvio per la quantificazione al giudice civile.

Il motivo, a parere del collegio, non è consentito, poiché la statuizione oggetto di doglianza non è, a parere del collegio, impugnabile, perché non definitiva, ed insuscettibile di arrecare pregiudizio alla parte ricorrente, alla quale rimane ampia possibilità di difesa nella sede civile.

Le statuizioni accessorie.

11. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi degli imputati Barilaro Antonino, Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio e della parte civile Comune di Bordighera comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

11.1. Cosentino Giuseppe va condannato alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile Comune di Ventimiglia, da liquidarsi in euro tremilacinquecentodieci, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.

11.2. Barilaro Antonino, Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio, Pellegrino Roberto vanno condannati alla rifusione in solido delle spese nei confronti della parte civile Comune di Bordighera, da liquidarsi in euro cinquemilaseicentosedici/00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PELLEGRINO ROBERTO limitatamente alla pena finale, che ridetermina in anni otto e mesi dieci di reclusione ed euro trentatremilaottocento/00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell'imputato.

28



Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COSENTINO GIUSEPPE limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell'imputato e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Dichiara inammissibili i ricorsi di BARILARO ANTONINO, PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MAURIZIO e della parte civile COMUNE DI BORDIGHERA, come rappresentato per legge, che condanna al pagamento *pro capite* delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.


Condanna COSENTINO GIUSEPPE alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile COMUNE DI VENTIMIGLIA, che liquida in euro tremilacinquecentodieci, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.

Condanna BARILARO ANTONINO, PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MAURIZIO, PELLEGRINO ROBERTO alla rifusione in solido delle spese nei confronti della parte civile COMUNE DI BORDIGHERA, che liquida in euro cinquemilaseicentosedici/00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.

Così deciso in Roma, udienza pubblica 21 gennaio 2020


Il Consigliere estensore

Sergio Beltrani



Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 MAG, 2020

IL



Il CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

